



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1770 della Commissione, del 29 settembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Laguiole (DOP)]** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1771 della Commissione, del 2 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 3

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/1772 del Comitato politico e di sicurezza, del 28 settembre 2015, relativa alla transizione di EUNAVFOR MED alla seconda fase dell'operazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (EUNAVFOR MED/2/2015)** 5
- ★ **Decisione (UE) 2015/1773 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (Statistiche dell'energia)** 7
- ★ **Decisione (UE) 2015/1774 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni** 10

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014) 11**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1770 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Laguiole (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Laguiole», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 782/2008 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Laguiole» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 782/2008 della Commissione, del 5 agosto 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Laguiole (DOP)] (GUL 209 del 6.8.2008, pag. 3).

⁽⁴⁾ GUC 156 del 12.5.2015, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1771 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	44,1
	MA	239,0
	MK	46,1
	TR	81,2
	XS	39,0
	ZZ	89,9
0707 00 05	AL	46,1
	MK	41,5
	TR	122,2
	ZZ	69,9
0709 93 10	TR	147,7
	ZZ	147,7
0805 50 10	AR	138,1
	BO	134,3
	CL	177,6
	TR	75,3
	UY	117,7
	ZA	145,1
	ZZ	131,4
	ZZ	131,4
0806 10 10	BR	257,8
	EG	178,0
	MK	32,3
	TR	142,7
	ZA	128,8
	ZZ	147,9
	ZZ	147,9
	ZZ	147,9
0808 10 80	BR	35,7
	CL	122,9
	NZ	137,5
	US	136,3
	ZA	143,0
	ZZ	115,1
	ZZ	115,1
0808 30 90	AR	132,2
	CL	148,3
	TR	127,2
	XS	95,8
	ZZ	125,9
	ZZ	125,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/1772 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 28 settembre 2015

relativa alla transizione di EUNAVFOR MED alla seconda fase dell'operazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (EUNAVFOR MED/2/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il comandante dell'operazione EUNAVFOR MED ha indicato che l'operazione ha conseguito tutti gli obiettivi militari della prima fase riguardanti la raccolta d'informazioni e di intelligence e ha proposto che l'operazione proceda alla seconda fase di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778.
- (2) Nella sessione del 14 settembre 2015 il Consiglio ha concluso che sono soddisfatte tutte le condizioni perché EUNAVFOR MED proceda alla seconda fase dell'operazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778.
- (3) La transizione alla seconda fase dell'operazione dovrebbe avere luogo il 7 ottobre 2015.
- (4) La transizione alle fasi successive di EUNAVFOR MED, compresa la fase di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della decisione (PESC) 2015/778, sarà oggetto di un'ulteriore valutazione da parte del Consiglio sul rispetto delle condizioni per tale transizione, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato, nonché della decisione del Comitato politico e di sicurezza in merito a quando effettuare la transizione, conformemente alla decisione (PESC) 2015/778 e alla decisione (PESC) 2015/972 del Consiglio ⁽²⁾ relativa all'avvio dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), con effetto dal 7 ottobre 2015, procede alla seconda fase dell'operazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778.

Articolo 2

Le regole di ingaggio adattate per la seconda fase dell'operazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778 sono approvate.

⁽¹⁾ GUL 122 del 19.5.2015, pag. 31.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/972 del Consiglio, del 22 giugno 2015, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (GUL 157 del 23.6.2015, pag. 51).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

DECISIONE (UE) 2015/1773 DEL CONSIGLIO**del 1° ottobre 2015****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (Statistiche dell'energia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1° ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie (GUL 131 dell'1.5.2014, pag. 1).

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2015
del
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 26a (Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI è sostituito da quanto segue:

«**32008 R 1099**: Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1), modificato da:

- **32013 R 0147**: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1),
- **32014 R 0431**: Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014 (GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni dei vari prodotti energetici e alla produzione di elettricità per le statistiche annuali dell'energia (allegato B).
- b) L'Islanda è esentata dalla dichiarazione degli aggregati di cui all'allegato B relativi alla ripartizione dettagliata del consumo energetico per tipo e uso finale (riscaldamento degli ambienti, climatizzazione degli ambienti, riscaldamento dell'acqua, cottura di cibi, apparecchi elettrici e di illuminazione, altri usi finali) del settore residenziale di cui alla sezione 2.3 dell'allegato A.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 431/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 131 dell'1.5.2014, pag. 1.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del Comitato misto SEE

DECISIONE (UE) 2015/1774 DEL CONSIGLIO
del 1° ottobre 2015
relativa alla nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾ relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Emilio DEL RÍO SANZ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— Dña Begoña MARTÍNEZ ARREGUI, *Consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de la Rioja.*

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1° ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER

⁽¹⁾ GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42.

⁽²⁾ GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25.

⁽³⁾ GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107 del 10 aprile 2014)

A pagina 43, l'allegato I va letto come segue:









«ALLEGATO I

FOGLIO DI VIAGGIO N. del libretto N.

[Colore Pantone 358 (verde chiaro) o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4 carta non patinata]

SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI e TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN QUANTO SERVIZI OCCASIONALI

(Ciascuna rubrica può essere completata, se necessario, su un foglio distinto)

1	 	Numero di immatricolazione Luogo, data e firma del vettore			
2	 	Vettore, subappaltatore, associato, gruppo di vettori	1. 2. 3.			
3	 	Nome del/dei conducente/i	1. 2. 3.			
4	Organismo organizzatore o persona fisica organizzatrice del servizio occasionale		1. 3. 2. 4.			
5	Tipo di servizio	<input type="checkbox"/> Servizio occasionale internazionale <input type="checkbox"/> Trasporto di cabotaggio effettuato in quanto servizio occasionale <input type="checkbox"/> Trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati — rendiconto mensile Mese Anno				
6	Luogo di partenza del servizio: Paese: Luogo di destinazione del servizio: Paese:					
7	Programma di viaggio	Itinerario/Tappe giornaliere e/o punti di salita e discesa dei viaggiatori				Chilometraggio previsto
	Date	da	a	numero di viaggiatori	a veicolo vuoto (indicare event. con una croce)	
		→				
8	Eventuali punti di coincidenza con un altro vettore del medesimo gruppo	Numero di viaggiatori depositati	Destinazione finale dei viaggiatori depositati	Nome del vettore che riprende a bordo i viaggiatori		
9	Escursioni locali					
	Data	Chilometraggio previsto	Luogo della partenza	Luogo dell'escursione	Numero di viaggiatori	
10	Modificazioni impreviste					
»;					

alle pagine 44, 45 e 46, l'allegato II va letto come segue:

«ALLEGATO II

Risguardo del libretto

(Formato DIN A4 carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

STATO CHE RILASCIATA IL LIBRETTO

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

.....

LIBRETTO N. ...

di fogli di viaggio:

- a) **per i servizi occasionali internazionali effettuati mediante autobus tra Stati membri rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009;**
- b) **per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali effettuati mediante autobus da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009.**

a:

(Nome e cognome o ragione sociale del vettore)

.....

.....

(Indirizzo completo e numeri di telefono e telefax)

.....

(Luogo e data di rilascio)

.....

(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

⁽¹⁾ Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Ungheria (H), Malta (M), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Regno Unito (UK).

(Secondo risguardo del libretto)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

AVVERTENZA IMPORTANTE

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevedono che per i servizi occasionali è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio estratto dal libretto di fogli di viaggio rilasciato ad un vettore).
2. L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009 definisce i servizi occasionali come i servizi "che non rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso".

D'altra parte i servizi regolari sono definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009 come "i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite". I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri viaggiatori. Tali servizi sono denominati in appresso "servizi regolari specializzati" e comprendono:

- a) il trasporto "domicilio-lavoro" dei lavoratori,
 - b) il trasporto "domicilio-istituto scolastico" degli scolari e degli studenti. Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.
3. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
 4. Il titolare della licenza comunitaria e del foglio di viaggio è autorizzato ad effettuare:
 - i. servizi occasionali internazionali tra due o più Stati membri effettuati con autobus;
 - ii. trasporti di cabotaggio in quanto servizi occasionali effettuati da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
 5. Il foglio di viaggio viene compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun servizio. La copia del foglio di viaggio rimane presso l'impresa. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
 6. Alla conclusione del viaggio il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa che lo ha rilasciato. Il vettore è responsabile della tenuta regolare di tali documenti; essi sono compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.

(Terzo risguardo del libretto)

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI

1. L'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono lo stesso pubblico di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione.
2. Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati in precedenza dal medesimo vettore nell'ambito di un servizio occasionale internazionale. Essi sono trasportati con il medesimo veicolo o con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
3. Nel caso di escursioni locali, il foglio di viaggio è compilato prima della partenza del veicolo per l'escursione in questione.
4. Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai viaggiatori con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio è conservato a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

C. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN QUANTO SERVIZI OCCASIONALI

1. I trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
 - i) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
 - ii) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
 - iii) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone a mobilità ridotta;
 - iv) il tempo di guida e i periodi di riposo;
 - v) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto. In questo settore si applica ai servizi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1073/2009 la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ⁽²⁾, in particolare l'articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 193 e 194.
2. Le norme tecniche di costruzione e di attrezzatura che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.
3. Le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
4. Nel caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali, i fogli di viaggio devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo ⁽³⁾.
5. In caso di esecuzione di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati, il foglio di viaggio deve essere compilato in forma di rendiconto mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo.»

⁽²⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Le autorità competenti degli Stati membri possono integrare il presente punto 4 con informazioni sul personale dell'organismo incaricato di ritirare i fogli di viaggio oltreché sulle modalità di trasmissione di queste informazioni.

alle pagine 47, 48 e 49, l'allegato III va letto come segue:

«ALLEGATO III

Risguardo del libretto

(Formato DIN A4 carta non patinata)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ⁽¹⁾:

PER UN SERVIZIO REGOLARE

PER UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO ⁽²⁾

PER IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE AD UN SERVIZIO ⁽³⁾

PER MODIFICARE LE CONDIZIONI DI UN SERVIZIO AUTORIZZATO ⁽³⁾

effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata in base al regolamento (CE) n. 1073/2009

a:

(Autorità competente)

1. Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo, telefono, telefax e/o indirizzo di posta elettronica del richiedente e, eventualmente, dell'impresa incaricata della gestione nel caso di un'associazione di imprese (pool):

.....

2. Servizio/i gestito/i ⁽¹⁾

da un'impresa da un'associazione di imprese (pool) in subappalto

3. Nomi e indirizzi

del vettore, del/dei vettore/i associato/i, oppure del/dei subappaltatore/i ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

3.1 tel.

3.2 tel.

3.3 tel.

3.4 tel.

⁽¹⁾ Spuntare la menzione pertinente o completare.

⁽²⁾ Si tratta dei servizi regolari specializzati che non sono contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore.

⁽³⁾ Nel contesto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1073/2009.

⁽⁴⁾ Indicare in ciascun caso, se necessario, se si tratta di un vettore associato o di un subappaltatore.

⁽⁵⁾ Se necessario, allegare l'elenco.

(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

4. In caso di servizio regolare specializzato

4.1. Categoria dei viaggiatori:

5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:

.....
.....
.....

6. Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti in cui vengono presi a bordo i viaggiatori):

.....
.....
.....
.....

7. Periodo di gestione:

.....
.....
.....

8. Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.):

.....

9. Tariffe: Allegato accluso

10. Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di periodo di guida e periodo di riposo

11. Numero di autorizzazioni o di copie dell'autorizzazione richieste ⁽⁶⁾

.....

12. Eventuali indicazioni complementari:

.....
.....
.....

13.

(Luogo e data)

(Firma del richiedente)

⁽⁶⁾ Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, dato che l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero di autorizzazioni di cui dovrà disporre deve corrispondere al numero di veicoli che devono circolare simultaneamente in un qualunque momento per l'esecuzione del servizio richiesto.

(Terza pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

AVVERTENZA IMPORTANTE

1. Devono essere allegati alla presente domanda:
 - a) gli orari;
 - b) le tariffe;
 - c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009;
 - d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
 - e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
 - f) uno schema di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa dell'Unione relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.
2. A sostegno della sua domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.
3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che siano soggetti ad autorizzazione:
 - a) i servizi regolari, servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare. Un adeguamento delle condizioni di gestione del servizio non incide sul carattere regolare del servizio stesso;
 - b) i servizi regolari specializzati non contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori ad esclusione di altri. Tali servizi sono denominati "servizi regolari specializzati" e comprendono:
 - i) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
 - ii) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle esigenze variabili dei viaggiatori non incide sul carattere regolare dei servizi specializzati.
4. La domanda è presentata presso l'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il punto di partenza del servizio, vale a dire uno dei terminali del servizio.
5. L'autorizzazione è valida per una durata massima di cinque anni.»

alle pagine 50, 51 e 52, l'allegato IV va letto come segue:

«ALLEGATO IV

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Colore Pantone 182 (rosa), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

STATO CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

.....

AUTORIZZAZIONE N. ...

di servizio regolare ⁽²⁾

di servizio regolare specializzato

effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata a norma del

Capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009

a:

(Cognome, nome o ragione sociale dell'impresa titolare o dell'impresa incaricata della gestione nel caso di un'associazione di imprese (pool))

.....

Indirizzo:

Tel., telefax e/o e-mail:

Nome, indirizzo, telefono, telefax e/o e-mail dei vettori associati o dei membri dell'associazione di imprese (pool) e dei vettori subappaltatori:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Elenco allegato, se del caso

Data di scadenza dell'autorizzazione:

.....

.....

(Luogo e data di rilascio)

(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

⁽¹⁾ Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Ungheria (H), Malta (M), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Regno Unito (UK).

⁽²⁾ Cancellare la menzione inutile.

(Seconda pagina dell'autorizzazione n.)

1. Itinerario:
 - a) Luogo di partenza del servizio:
 - b) Luogo di destinazione del servizio:
 - c) Itinerario principale del servizio con indicazione dei punti in cui vengono presi a bordo e depositati i viaggiatori:
.....
.....
.....
2. Periodi di gestione:
3. Frequenze:
4. Orari:
5. Servizio regolare specializzato:
— categoria di viaggiatori:
6. Condizioni o osservazioni particolari (ad esempio, trasporti di cabotaggio autorizzati ⁽³⁾):
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(Timbro e/o firma dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

⁽³⁾ Come deciso dallo Stato membro ospitante e comunicato all'autorità che rilascia l'autorizzazione entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009.

(Terza pagina dell'autorizzazione)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

AVVERTENZA IMPORTANTE

1. La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa può essere utilizzata solo dall'impresa o dalle imprese il cui nome vi sia esplicitamente indicato.
2. L'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità che rilascia il documento deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio e deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
3. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere tenuta a bordo del veicolo.»;

alle pagine 53 e 54, l'allegato V va letto come segue:

«ALLEGATO V

(Prima pagina dell'attestazione)

(Colore Pantone 100 (giallo), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

STATO CHE RILASCIATA L'ATTESTAZIONE

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

.....

ATTESTAZIONE

rilasciata per i trasporti su strada per conto proprio effettuati mediante autobus tra Stati membri, in base al regolamento (CE) n. 1073/2009

(Parte riservata alla persona fisica o giuridica che effettua servizi per conto proprio)

Il sottoscritto
responsabile dell'impresa, dell'associazione senza scopo di lucro o altro (descrivere)

.....

(Cognome e nome o altra denominazione ufficiale, indirizzo completo)

certifica:

- che il servizio di trasporti fornito non è a scopo di lucro o a fini commerciali;
- che l'attività di trasporto costituisce solo un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica;
- che l'autobus recante il numero d'immatricolazione è di proprietà dell'impresa o dell'associazione, ovvero è stato acquistato a rate dalla stessa, oppure è stato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine;
- che l'autobus sarà guidato da un dipendente della suddetta persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale.

.....

(Firma della persona fisica o del rappresentante della persona giuridica)

(Parte riservata all'autorità competente)

La presente deve essere considerata un'attestazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009.

.....

(Durata della validità)

.....

(Luogo e data di rilascio)

.....

(Firma e timbro dell'autorità competente)

⁽¹⁾ Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Ungheria (H), Malta (M), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Regno Unito (UK).

(Seconda pagina dell'attestazione)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009, definisce i "trasporti per conto proprio" nel modo seguente: "trasporti effettuati senza scopo di lucro ed a fini non commerciali, da una persona fisica o giuridica, in cui:
 - l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e
 - i veicoli utilizzati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati acquistati a rate dalla stessa o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente della persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale".
2. Ciascun vettore per conto proprio è autorizzato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, ad effettuare tale tipo di trasporto senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, a condizione che:
 - sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti tramite autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato stabilite dalla legislazione nazionale;
 - osservi le norme in materia di sicurezza stradale per quanto riguarda conducenti e veicoli, prescritte nella pertinente legislazione dell'Unione.
3. I servizi per conto proprio indicati al paragrafo 1 sono soggetti ad un regime di attestazione.
4. L'attestazione autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali con autobus per conto proprio. Essa viene rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato ed è valida per tutto il percorso del trasporto, compreso il transito.
5. L'attestazione deve essere compilata in caratteri stampati con inchiostro indelebile, in triplice esemplare, da una persona fisica o dal responsabile della persona giuridica che effettua il trasporto, e deve essere completata dall'autorità competente. Una copia viene conservata dall'amministrazione ed una copia rimane alla persona fisica o giuridica. Il conducente conserva l'originale o una copia certificata conforme a bordo del veicolo per tutta la durata dei viaggi di traffico internazionale. L'attestazione deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. La persona fisica o giuridica, a seconda dei casi, è responsabile della tenuta delle attestazioni.
6. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.»

a pagina 55, l'allegato VI va letto come segue:

«ALLEGATO VI

MODELLO DI COMUNICAZIONE

[previsto all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006]

Numero di autorizzazioni rilasciate per trasporti di cabotaggio in quanto servizi regolari effettuati nel (biennio)

in (nome dello Stato membro ospitante)

Stato nel quale l'operatore è stabilito	Numero di autorizzazioni rilasciate
B	
BG	
CZ	
DK	
D	
EST	
GR	
E	
F	
IRL	
HR	
I	
CY	
LV	
LT	
L	
H	
M	
NL	
A	
PL	
P	
RO	
SLO	
SK	
FIN	
S	
UK	
Totale»	

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT